



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0002581 - 11/04/2013 - USC17
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:af

Roma, 11 APR. 2013

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di LUCCA
Via Pubblici Macelli, 119
55100 Lucca (LU)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 73/2013_Convocazione assemblea_PEC

Con il quesito pervenuto in data 8 marzo 2013 l'Ordine di Lucca chiede se la convocazione per l'Assemblea generale per l'approvazione dei conti possa essere inviata tramite PEC e, in caso affermativo, se possa essere inviata validamente sia alle caselle di posta certificata che a quelle di posta elettronica ordinaria.

Ricordando che la Posta Elettronica Certificata è il sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, si richiamano alcune norme contenute nel D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale): "La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68..." (art. 48, comma 1 CAD); "La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta (art. 48, comma 2 CAD).

Dunque, per il legislatore l'invio delle comunicazioni attraverso la posta certificata non soltanto è equipollente all'invio tradizionale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ma è ritenuto sicuramente, tra i due sistemi, quello più idoneo a realizzare gli obiettivi di efficienza ed economicità dell'attività amministrativa (art. 12 CAD).

In merito alla seconda questione, relativa alla validità dell'invio da una casella di posta certificata ad una di posta ordinaria, si specifica che il mittente che utilizza la PEC ha la certezza legale dell'avvenuto recapito soltanto nella trasmissione avvenuta tra domini certificati, essendo il buon esito della trasmissione - in questo caso - garantito dal ricevimento della "ricevuta di consegna" e dall'attestazione della data di consegna, analogamente a quanto avviene con la raccomandata a/r.

Di fatto, se il Consiglio dell'Ordine inviasse la convocazione ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria, non potrebbe ricevere la "ricevuta di avvenuta consegna" e, conseguentemente, non avrebbe la prova legale del ricevimento della comunicazione da parte del destinatario.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione